ISTSC_SAPC12000X.A743DD3.REGISTRO PROTOCOLLO.U.0013685.17-09-2026

LICEO TORQUATO TASSO SALERNO

• Liceo CLASSICO
- SEDE Piazza San Francesco 1, 84122 Salerno
• Liceo SCIENTIFICO
- SUCCURSALE LEONARDO: via Picenza 10, 84098 Pontecagnano Faiano (SA)
IBAN: IT28 J087 8476 2100 1100 0114 399
• CF: 80022120655 • CM: SAPC12000X • www.liceotassosalerno.edu.it
sapc12000x@istruzione.it sapc12000x@pec.istruzione.it
Tel: 089225424

Ai docenti
Alle studentesse ed agli studenti
Ai genitori
Al DSGA
Al personale ATA
Al sito web/Amministrazione trasparente/organizzazione
Alla Bacheca Argo
ATTI

Oggetto: APPENDICE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO *Regolamento Elezioni della Componente Studentesca in seno al Consiglio di Classe e d'Istituto (approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 57 del 16/09/2026)*

Si trasmette in allegato l'APPENDICE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO *Regolamento Elezioni della Componente Studentesca in seno al Consiglio di Classe e d'Istituto (approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 57 del 16/09/2026)*.

Essa resta in vigore fino a successiva modifica.

Si invitano quanti in indirizzo a prenderne visione.

IDA LENZA
17.09.2026
09:32:10 CEST

Il Dirigente scolastico

prof.ssa Ida Lenza

1 Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Cambridge Assessment International Education Cambridge International School
Italiadomani
Unione Europea NextGenerationEU
Ministero dell'Istruzione e del Merito

• Liceo CLASSICO
- SEDE Piazza San Francesco 1, 84122 Salerno
• Liceo SCIENTIFICO
- SUCCURSALE LEONARDO: via Picenza 10, 84098 Pontecagnano Faiano (SA)
IBAN: IT28 J087 8476 2100 1100 0114 399
• CF: 80022120655 • CM: SAPC12000X • www.liceotassosalerno.edu.it
sapc12000x@istruzione.it sapc12000x@pec.istruzione.it
Tel: 089225424

APPENDICE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Regolamento Elezioni della Componente Studentesca in seno al Consiglio di Classe e d'Istituto
(approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 57 del 16/09/2026)

TITOLO I -
ELEZIONI DELLA COMPONENTE STUDENTESCA NEL CONSIGLIO DI CLASSE

CAPO I - Convocazione e svolgimento della prima Assemblea di Classe

Art. 1

Il Dirigente scolastico convoca tramite circolare interna le Assemblee studentesche di tutte le classi entro il 31 ottobre per provvedere al rinnovo delle cariche di Rappresentante di Classe.
La circolare di convocazione, pubblicata con un anticipo di almeno 8 giorni (esclusi sabato e domenica), deve contenere-data, orario e ordine del giorno dell'Assemblea.

Art. 2

In apertura di assemblea gli studenti della classe individuano un Presidente e un Segretario dell'Assemblea tra i compagni della classe.

Art. 3

La presenza di docenti nella classe è regolata a discrezione degli studenti.

Art. 4

Si procede dunque allo svolgimento del dibattito e alla informale presentazione delle disponibilità degli studenti. Il Presidente ha la funzione di regolare i tempi e le modalità degli interventi, di mantenere l'ordine e di coinvolgere tutti i membri della classe nella discussione. Il Segretario ha il compito di redigere il verbale dell'assemblea.

CAPO II – Operazioni di voto e di spoglio

Art. 5

Terminata la discussione, si insedia il seggio elettorale, costituito dal Presidente e da due scrutatori (di cui uno anche verbalizzante). Le funzioni di Presidente e di scrutatore verbalizzante vengono svolte rispettivamente dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea. L'altro scrutatore viene individuato dagli studenti tra i compagni della classe. Insediatosi il seggio, il Presidente dichiara aperte le operazioni di voto. Si procede a votare attraverso l'uso di specifici fogli forniti dall'amministrazione scolastica; in caso non dovessero essere disponibili, saranno sufficienti semplici foglietti di carta.
Il voto è personale-e segreto. Il voto si esprime scrivendo, con grafia leggibile, nome e cognome del compagno scelto. È possibile esprimere una sola preferenza. Al fine di non inficiare la validità del voto non sono consentiti altri segni grafici se non il nome e il cognome.

Art. 6

Durante le operazioni di voto non è ammessa né l'entrata né l'uscita degli studenti dalla classe, né l'interferenza da parte di studenti esterni alla classe.

Art. 7

Terminate le operazioni di voto, uno scrutatore provvede allo spoglio delle schede, leggendo ad alta voce il nome votato e mostrando i foglietti agli studenti della classe. Lo scrutatore verbalizzante provvede a tenere il conto dei voti.
Spetta al seggio elettorale dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere nel corso dello spoglio.

Art. 8

Sono eletti Rappresentanti nel Consiglio di Classe i due studenti che hanno ricevuto più voti.

• Liceo CLASSICO
- SEDE Piazza San Francesco 1, 84122 Salerno
• Liceo SCIENTIFICO
- SUCCURSALE LEONARDO: via Picenza 10, 84098 Pontecagnano Faiano (SA)
IBAN: IT28 J087 8476 2100 1100 0114 399
• CF: 80022120655 • CM: SAPC12000X • www.liceotassosalerno.edu.it
sapc12000x@istruzione.it sapc12000x@pec.istruzione.it
Tel: 089225424

Art. 9

In caso di parità di voti ricevuti tra due o più studenti, il Presidente provvede al sorteggio (art. 22 comma 8, O.M. 215/1991).

Art. 10

Terminate le operazioni di scrutinio, lo scrutatore verbalizzante redige il verbale utilizzando il modello fornito appositamente dalla scuola.

TITOLO II
ELEZIONI DELLA COMPONENTE STUDENTESCA NEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

(procedura semplificata ai sensi degli artt. 21-23 dell'OM 215/1991)

CAPO I - Commissione elettorale e seggi elettorali

Art. 11

La commissione elettorale d'Istituto è composta da cinque membri: due docenti, un membro del personale ATA, un genitore e uno studente. I componenti della commissione elettorale sono designati dal Consiglio di Istituto e nominati dal Dirigente Scolastico. Il Collegio dei Docenti può individuare previamente i nominativi dei due docenti da proporre al Consiglio d'Istituto.

Art. 12

Al fine di garantire la massima partecipazione degli studenti al voto, per ogni sede dell'Istituto deve essere costituito almeno un seggio, a prescindere dal numero degli alunni. Ogni seggio è costituto da almeno 3 scrutatori individuati tra gli studenti della sede. Per ciascun seggio deve essere designato, tra gli scrutatori individuati, un presidente e un segretario verbalizzante. Sull'attività dei seggi vigila e sovrintende la commissione elettorale.

CAPO II – Convocazione dell'assemblea d'Istituto e presentazione delle liste

Art. 13

Entro il 31 ottobre di ogni anno si svolgono le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel consiglio d'Istituto.

Le liste dei candidati devono essere presentate tra il 20° e il 15° giorno antecedente la data delle votazioni. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima della data stabilita per le votazioni il dirigente scolastico, su richiesta dei rappresentanti degli studenti ancora in carica, convoca l'assemblea degli studenti per la presentazione dei candidati al Consiglio d'istituto. La convocazione della predetta assemblea deve avvenire con un preavviso di almeno 8 giorni.

Art. 14

Il dirigente scolastico comunica a tutti gli studenti il periodo previsto per la presentazione delle liste allegando anche un modulo predisposto all'uopo. Il modulo deve essere compilato in ogni parte da ciascuna lista di candidati e consegnato in segreteria nel termine indicato nell'articolo precedente. Sia i candidati che coloro che firmano per la presentazione della lista devono indicare il numero della propria carta d'identità e allegarne una copia. Il numero identificativo per ogni lista viene stabilito in base all'ordine di presentazione delle stesse.

Art. 15

1. Entro 24 ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle liste, la commissione elettorale verifica che i moduli siano stati correttamente compilati, ovvero che:

a) le liste siano state sottoscritte dal prescritto numero di presentatori (art. 21 comma 3, OM 215/1991; art. 20, DPR 416/1974) e che gli stessi risultino essere studenti iscritti nell'Istituto;

b) che i candidati risultino essere studenti iscritti nell'Istituto;

c) che sia i presentatori sia i candidati abbiano indicato gli estremi del documento di riconoscimento

e allegata una copia dello stesso.
2. La commissione provvede a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito (art. 21 comma 3, OM 215/1991; art. 20, DPR 416/1974) cancellando gli ultimi nominativi; ove un candidato non risulti essere uno studente iscritto nell'Istituto, provvede a cancellarlo dalla/e lista/e; ove il candidato sia presente in più di una lista, provvede a cancellarlo dalla/e lista/e presentata/e successivamente. Delle operazioni di cui al presente comma la commissione elettorale dà comunicazione alla/e lista/e interessata/e mediante mail all'indirizzo PEO indicato sul modulo di presentazione.
3. La commissione non tiene conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste presentate in precedenza e/o che non appartengano alle categorie cui si riferisce la lista e/o che non abbiano indicato gli estremi del documento di riconoscimento e allegato una copia dello stesso.
4. Qualora, dopo l'operazione di cui al comma 3, i presentatori risultino in numero inferiore a quello richiesto, la commissione elettorale ne dà immediata comunicazione alla lista/e interessata/e mediante invio di una mail all'indirizzo PEO indicato nel modulo di presentazione della lista, con invito a regolarizzare la lista entro 24 ore dall'invio della suddetta comunicazione con il supporto della commissione stessa.
5. La commissione, inoltre, comunica immediatamente alla lista/e interessata/e – mediante invio di una mail all'indirizzo PEO indicato nel modulo di presentazione della lista – l'eventuale mancata indicazione degli estremi del documento di riconoscimento e/o la mancata allegazione della copia dello stesso da parte dei candidati, con invito a regolarizzare la lista entro 24 ore dall'invio della suddetta comunicazione con il supporto della commissione stessa.
6. Nei casi di cui al comma 4, la mancata regolarizzazione nel termine indicato determina l'esclusione della lista. Nel caso di cui al comma 5, la mancata regolarizzazione nel termine indicato determina l'esclusione del/i candidato/i per il/i quale/i non si sia provveduto alla regolarizzazione. Delle esclusioni di cui al presente comma la commissione dà immediata comunicazione alla/e lista/e interessata/e mediante invio di una mail all'indirizzo PEO indicato nel modulo di presentazione della lista.
7. Avverso le esclusioni disposte ai sensi del comma 6 è ammesso ricorso alla commissione elettorale stessa, da trasmettersi entro 24 ore all'indirizzo mail PEO istituzionale della scuola (sapc12000x@istruzione.it). La commissione decide sui predetti ricorsi entro 24 ore dall'invio del ricorso.
8. Nel computo dei termini previsti ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 non si tiene conto del sabato e della domenica. Inoltre le email indirizzate alla scuola si intendono inviate nel giorno di trasmissione soltanto se pervenute durante l'orario di apertura dell'ufficio di segreteria addetto al protocollo e, nel caso in cui si tratti di un venerdì, entro le ore 13:00; viceversa le suddette email si intendono inviate alle ore 8:00 del giorno lavorativo successivo.
9. Di tutte le operazioni effettuate dalla commissione elettorale è redatto processo verbale.
10. Le liste definitive dei candidati, all'esito anche degli eventuali ricorsi, sono pubblicate sul registro elettronico.

CAPO III – Svolgimento della campagna elettorale e della prima Assemblea d'Istituto

Art. 16

È permesso a tutte le liste di svolgere campagna elettorale e propaganda negli spazi della scuola, previa autorizzazione scritta del dirigente scolastico, fino alle 24 ore precedenti la mezzanotte del giorno in cui le votazioni sono state indette (es: *votazioni indette per le ore 8:30 del 23 ottobre, campagna elettorale permessa fino alle ore 23:59 del 21 ottobre*). Da tale momento fino alla fine delle operazioni di voto entra in vigore il silenzio elettorale.

Art. 17

Durante il silenzio elettorale non sono consentiti:

a) volantinaggi indirizzati agli studenti con finalità propagandistiche;
b) affissione di materiale politico e propagandistico;
c) attività propagandistiche svolte nei pressi dell'Istituto;
d) pubblicazioni cartacee con fine propagandistico;
e) ogni tipo di pubblicazione emessa dagli account social delle liste e dei candidati;
f) ogni tipo di pubblicazione emessa dagli account social che, seppur non siano direttamente gestite dalle liste, presentino al loro interno, anche solo in parte, il nome "Tasso" (es. Facebook, Twitter, Instagram, etc.);
g) ogni mezzo atto a condizionare l'opinione della comunità studentesca in vista delle elezioni.

Art. 18

La gestione dell'Assemblea d'Istituto per la presentazione delle liste dovrà seguire le seguenti disposizioni:

a) riunitisi i capilista di ogni lista candidata, sarà loro dovere stabilire lo studente che dovrà guidare l'Assemblea attraverso una discussione e, se necessario, di una votazione. Quest'ultimo non deve essere candidato, né, al momento dell'Assemblea, potrà esprimere alcun giudizio sulle liste o sui candidati;
b) le liste candidate presenteranno il proprio programma seguendo l'ordine di presentazione delle liste, conformemente all'articolo 14 di questo Regolamento;
c) durante l'Assemblea i candidati non possono incitare o invitare gli studenti ad impedire la corretta esposizione dei programmi degli avversari politici attraverso urla o schiamazzi, al contrario bisognerà contribuire a mantenere l'ordine pubblico affinché ogni candidato possa essere ascoltato dignitosamente;
d) i capilista possono presentare la propria lista per un tempo di circa 5 minuti, mentre i membri di tali liste possono presentarsi per un massimo di circa 4 minuti.

CAPO IV – Operazioni di voto e di scrutinio

Art. 19

Le votazioni avvengono in forma cartacea secondo le modalità indicate dal dirigente scolastico con apposita circolare.

Art. 20

Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento. La loro gestione è di esclusiva competenza della Commissione Elettorale d'Istituto. Le suddette operazioni devono concludersi entro 48 ore dal loro inizio.

Art. 21

La Commissione Elettorale d'Istituto legge ad alta voce i voti. Poi determina la cifra elettorale di ciascuna lista, sommando i voti validi riportati dalla lista, e la cifra individuale di ciascun candidato, sommando i voti di preferenza.

Art. 22

Per l'assegnazione del numero dei candidati eletti per ciascuna lista si divide la cifra elettorale (cioè la somma dei voti validi) successivamente per 1, 2, 3 e per 4 e quindi si scelgono i quozienti più alti, in numero eguale a quello degli studenti da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio tramite lancio di moneta o estrazione.

Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.
Nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, si determinano i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli. In caso di parità del numero di preferenze tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l'ordine di collocazione al momento della presentazione della lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza.

Art. 23

Ultimate le operazioni di scrutinio e di attribuzione dei seggi, la Commissione Elettorale d'Istituto procede immediatamente alla proclamazione degli eletti.

Art. 24

I nominativi degli eletti proclamati devono essere comunicati dal dirigente scolastico a tutti gli studenti, docenti e genitori mediante pubblicazione su bacheca argo e albo online.

CAPO V – Presentazione dei ricorsi

Art. 25

I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso alla Commissione Elettorale d'Istituto avverso i risultati delle elezioni, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di pubblicazione dell'elenco degli eletti, da trasmettersi all'indirizzo mail PEO istituzionale della scuola (sapc12000x@istruzione.it).

Art. 26

I ricorsi sono decisi dalla commissione elettorale entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla loro presentazione.

TITOLO III
ELEZIONI DELLA COMPONENTE STUDENTESCA NELLA CONSULTA PROVINCIALE

Art. 27

Le procedure elettorali per la rielezione o per l'elezione suppletiva dei Rappresentanti in Consulta Provinciale Studentesca si svolgono contestualmente alle elezioni per il rinnovo della Rappresentanza d'Istituto e ne seguono le medesime regole e procedure.

Art. 28

I Rappresentanti degli Studenti in Consulta Provinciale spettanti al Liceo Classico "Torquato Tasso" sono in numero di 2 (due).
Il mandato ha durata pari a due anni scolastici.

Art. 29

Nel caso di dimissioni di un Rappresentante o nel caso di superamento dell'Esame di Maturità, questi viene dichiarato decaduto e viene sostituito dal primo candidato non eletto della propria lista. Nel caso non vi siano candidati eleggibili, si procede ad indire elezioni suppletive, con lo stesso iter procedurale previsto per le elezioni della Rappresentanza d'Istituto.